



COMUNE DI

Alserio

PROVINCIA DI COMO



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DOCUMENTO UNICO

L.R. 12/2005 - L.R. 4/2008

VERIFICA DI ESCLUSIONE dalla Valutazione Ambientale Strategica

CONTRODEDUZIONI PARERI ED OSSERVAZIONI V.A.S.

VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI

delibera di adozione C.C. n° del .2019
delibera di approvazione C.C. n° del .2019

il tecnico
dott. Arch. Marielena Sgroi

il sindaco
sig. Stefano Colzani

resp. area
Edilizia Privata ed Urbanistica
arch. Antonino Tramontana

Autorità Competente VAS
arch. Monica Faverio

collaboratrice
Silvia Aragona

Tutta la documentazione: parti scritte, fotografie, planimetrie e relative simbologie utilizzate sono coperte da copyright da parte degli autori estensori del progetto.
Il loro utilizzo anche parziale è vietato fatta salva espressa autorizzazione scritta da richiedere agli autori

OSSERVAZIONE - A
PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
Prot. n° 160 del 09.01.2019 – Parco Lambro
Prot. n° 92 del 09.01.2019 - Comune di Alserio



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20050 Triuggio (MI) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax 0362.997.045

L.R. 16-9-83 N. 82

Triuggio, 09.01.19
Protocollo: 61.
Cat.: >Cl.: > F52

Spettabile
Comune di Alserio
presso Municipio di
ALSERIO (CO)
PEC

e p.c. Spettabile
Amministrazione Provinciale di Como
Via Borgovico, 148
COMO
PEC

**OGGETTO: COMUNE DI ALSERIO. VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DELLE
REGOLE E PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PIANO DEL GOVERNO
DEL TERRITORIO (P.G.T.). VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. PARERE.**

In riferimento all'oggetto si inoltra copia del parere formulato dall'Ente Parco Regionale
Valle del Lambro in merito alla Verifica di esclusione della V.A.S. della Variante puntuale al Piano
delle Regole e Piano dei Servizi del Vigente PGT.

Distinti saluti

IL DIRETTORE REGGENTE:
Decreto del Presidente dell'Ente Parco
n. 10 del 21/12/2018
(Arch. Leopoldo Motta)

Allegato: come sopra.



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20050 Triuggio (MI) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 - Fax 0362.997.045

L.R. 16-9-83 N. 82

prot. 160 del 09-01-19

**OGGETTO: COMUNE DI ALSERIO. VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DELLE
REGOLE E PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PIANO DEL GOVERNO
DEL TERRITORIO (P.G.T.). VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. PARERE.**

IL DIRETTORE

VISTA:

- la nota trasmessa dal Comune di Alserio (CO), agli atti dell'Ente Parco protocollo n. 7186 del 10 dicembre 2018, con la quale viene reso noto che è stato depositato e messo a disposizione la documentazione tecnica inerente la Variante puntuale al Piano delle Regole e Piano dei Servizi, comprensiva di Rapporto Preliminare di verifica di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Nella medesima nota viene chiesta l'espressione del parere di competenza e viene convocata la Conferenza di Verifica di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica per il giorno 10 gennaio 2019, alle ore 10.00, presso il Comune di Alserio;
- la documentazione inerente il procedimento di cui sopra, allegata alla citata lettera (agli atti dell'Ente Parco protocollo n. 7186 del 10 dicembre 2018) del Comune di Alserio;

VISTI, altresì:

- il Vigente Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Regionale della Valle del Lambro, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 7/601 del 28 luglio 2000, rettificato con delibera di Giunta Regionale n. 7/6757 del 9 novembre 2001;
- la Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro, adottata con deliberazione di Comunità del Parco n. 12 del 26 settembre 2017;
- il Piano di Gestione della ZSC IT2020005 "Lago di Alserio", approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 60 del 20 dicembre 2010;

ESAMINATA, da parte del competente Ufficio dell'Ente Parco, la documentazione tecnica inerente l'oggetto;

PRESO ATTO che nell'elaborato "Rapporto Preliminare e determinazione dei possibili effetti significativi", a pagina 43, è scritto "Le previsioni vincolistiche di natura paesaggistica ed ambientale contenute nel Piano Territoriale del Parco Regionale della Valle del Lambro inerenti il Comune di Alserio, non vengono alterate rispetto alle Varianti introdotte. In particolare gli ambiti destinati a parcheggio pubblico vengono ricollocati lungo Via per Alserio, con diversa ubicazione, ma ugual superficie ed in ogni caso verranno realizzati in aderenza ai disposti di cui all'art. 35 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro. La modifica introdotta alla scheda normativa del comparto RU3 - Comparto Alserio Marmi contempla preliminarmente alla realizzazione degli interventi edificatori la redazione del Piano Convenzionato di riqualificazione e la Valutazione di Incidenza sul SIC del lago di Alserio. Gli ambiti, oggetto di modifica appartengono al tessuto urbano consolidato, regolamentati dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi, sono stati oggetto di procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione sul SIC del lago di Alserio, nell'ambito della 3ª variante agli atti del PGT. Le varianti apportate sono volte a meglio precisare e migliorare le azioni in essere dalla vigente strumentazione urbanistica";



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20050 Triuggio (MI) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 - Fax 0362.997.045

L.R. 16-9-83 N. 82

PRESO ATTO, inoltre, che le Varianti proposte a livello di cartografia e localizzate all'interno dei confini del Parco sono le seguenti:

- RU3 - ex PII 3 Alserio marmi Piano di recupero urbano Via Don Guanella; tale ambito è inserito in "Ambiti di riqualificazione insediativa" del PTC del Parco Valle del Lambro ed è normato dall'art. 22 delle NTA del medesimo PTC. La proposta di variante prevede la realizzazione di uffici ed adeguamenti tecnico funzionali;
- PdC n. 2 ex Es4 Via per Anzano; tale ambito è inserito nel "Sistema delle aree prevalentemente agricole" del PTC del Parco Valle del Lambro ed è normato dall'art. 11 delle NTA del medesimo PTC. La proposta di variante prevede una diversa realizzazione di un parcheggio pubblico, con accesso da Via per Anzano;
- PdC n. 3 ex PdR San Giocondo - Via per Anzano - Via Don Guanella; tale ambito è inserito in "Ambiti insediativi" del PTC del Parco Valle del Lambro ed è normato dall'art. 21 delle NTA del medesimo PTC. La proposta di Variante prevede la realizzazione di un parcheggio privato interrato sotto l'attuale campo da calcio parrocchiale;

PRESO ATTO, infine, che la normativa regionale relativa alla Rete Ecologica Regionale, risponde agli obiettivi di conservazione della natura delle aree protette e agli obiettivi specifici previsti dalle Dgr 7/14106/2003, Dgr 7/19018/2004, Dgr 8/1791/2006 e Dgr 8/3798/2006 relative all'attuazione in Lombardia del Programma Rete Natura 2000;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Direttiva 01/42/CE del 27 giugno 2001;
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;
- D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128;
- DGR 22 dicembre 2011, n. 2789;
- Legge Regionale n. 4/2012;
- DGR 25 luglio 2012, n. 3836;
- ZSC IT2020005 Lago di Alserio;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME

per quanto di propria competenza ed in riferimento a quanto elencato in premessa, **parere favorevole** all'esclusione della proposta di variante al PGT in oggetto alla procedura di V.A.S., di cui alla lettera trasmessa dal Comune di Alserio, agli atti dell'Ente Parco protocollo n. 7186 del 10 dicembre 2018, con le seguenti **prescrizioni**:

- 1) I parcheggi interni al perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro, previsti dalla variante in oggetto nel "Sistema delle aree prevalentemente agricole", devono essere realizzati secondo le modalità previste dall'art. 35 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
- 2) All'interno del "Sistema delle aree fluviali e lacustri" del PTC del Parco sono realizzabili solo ed esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 10 delle NTA del medesimo PTC; all'interno del "Sistema delle aree prevalentemente agricole" del PTC del Parco sono realizzabili solo ed esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 11 delle NTA del medesimo PTC;



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20050 Triuggio (MI) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 - Fax 0362.997.045

L.R. 16-9-83 N. 82

- 3) Per gli interventi da eseguirsi all'interno degli "Ambiti di riqualificazione insediativa" del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, obbligo di rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 22 (anche in riferimento al comma 2) delle NTA del medesimo PTC;
- 4) Per quanto concerne la "ZSC IT2020005 Lago di Alserio", gli ambiti "RU3" e "PdC n. 2" in fase autorizzativa dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza in quanto rientranti nell'area di applicazione della stessa ZSC così come definito dal Piano di Gestione.

IL DIRETTORE REGGENTE:

Decreto del Presidente dell'Ente Parco
n. 10 del 21.12.2018

(Arch. Leopoldo Motta)



**SI PRENDE ATTO DEL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO IN RELAZIONE AGLI AMBITI OGGETTO
DI VARIANTE E SI PRECISA CHE GLI ELABORATI DI VARIANTE SONO GIA' ADEGUATI ALLE
PRESCRIZIONI EFFETTUATE DALL'ENTE PARCO IN SEDE DI ESPRESSIONE DI PARERE.**

PARERE - B

PROVINCIA DI COMO – Settore programmazione territorio e parchi
Prot. n° 780 del 09.01.2019 – Provincia di Como
Prot. n° 108 del 09.01.2019 - Comune di Alserio



PROVINCIA DI COMO
SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIO E PARCHI

protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

VIA BORGOVICO N. 148 – 22100 COMO
C.F. N. 80004650133 – P. IVA N. 00606750131

Prot. n. 780

Como, 9 Gennaio 2019

Risposta al foglio n.

OGGETTO: Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) del 10/01/2019 - Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT del comune di Alserio – PARERE

COMUNE DI ALSERIO
22040 Alserio (CO)

Pec: comune.alserio@halleypec.it

In relazione alla Vs. comunicazione del 10 dicembre u.s. e alla convocazione della conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS in oggetto, non si rilevano criticità rispetto ai contenuti del PTCP.

Con riferimento agli interventi viabilistici previsti dal PTCP si rileva che il territorio del comune di Alserio è interessato dal *collegamento autostradale VA – CO – LC*. A tal proposito il PTR individua il Comune di Alserio tra quelli interessati dall'obiettivo prioritario per le infrastrutture, ed in particolare dalla tratta Como–Lecco dell'autostrada regionale Varese–Como–Lecco. In relazione a tale obiettivo, il Comune è tenuto a trasmettere alla Regione Lombardia il PGT adottato per la verifica di compatibilità con il PTR; le modalità di recepimento del tracciato devono essere concordate con Regione Lombardia.

Con particolare riferimento alle previsioni insediative concernenti aree incluse entro il perimetro del Parco Regionale Valle del Lambro, si rimanda al parere di competenza del parco medesimo, del quale si recepisce la pianificazione in materia paesaggistico-ambientale.

Con riferimento alla componente geologica si ricorda che l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla L.R. 12/05. Tutti gli elaborati dello studio geologico, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di congruità urbanistica della Variante in relazione all'assetto geologico, a firma di un geologo abilitato con

relativa copia della Carta d'identità (Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione -Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) dovranno essere citati nelle delibere di adozione ed approvazione del PGT.

In considerazione del fatto che il comune è dotato di un PGT strutturato come documento unico, si suggerisce di verificare se la variante agli atti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi incida anche sui contenuti del Documento di Piano. In tal caso la Provincia si riserva di effettuare un più puntuale approfondimento con conseguenti formali determinazioni in relazione alla valutazione di compatibilità della variante di PGT con il PTCP da acquisire ai sensi della L.R. n. 12 del 2005 e s.m.i. (art. 13 comma 13).

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL RESP. DEL SERVIZIO
(Arch. Daniele Bianchi)

IL DIRIGENTE
(dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente, ai sensi del
T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL REFERENTE ISTRUTTORIO
(dott.ssa Adriana Paolillo)
TEL. 031/230485
FAX 031/230207
adriana.paolillo@provincia.como.it

IL REFERENTE URBANISTICO
(Arch. Vittorio Basurto)
TEL. 031/230374
vittorio.basurto@provincia.como.it

**SI PRENDE ATTO DEI CONTENUTI DEL PARERE ESPRESSO DALLA PROVINCIA DI COMO ,
CONFERMANDO CHE LE LIEVI MODIFICHE INERISCONO COMPARTI AFFERENTI AL PIANO DEI
SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE E NON INTERESSANO I CONTENUTI PROPRI DEL
DOCUMENTO DI PIANO E L'OBIETTIVO PRIORITARIO REGIONALE "COLLEGAMENTO
AUTOSTRADALE VA- CO- LC"**

PARERE - C

**ARPA LOMBARDIA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente –
Dipartimento di Como e Varese – Valutazioni Ambientali
Prot. Class. 6.3 – fascicolo 2018.4.43.109 – ARPA Lombardia
Prot. n° 125 del 10.01.2019 - Comune di Alserio**



COMUNE DI ALSERIO (CO)
N.0000125 in Arrivo del 10-01-2019
Categoria 10 Classe 1

Class. 6.3

Fascicolo 2018.4.43.109

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI ALSERIO
VIA CARCANO N.9
22040 ALSERIO (CO)
Email: comune.alserio@halleypec.it

**Oggetto: Comune di Alserio, osservazioni al Rapporto preliminare per la verifica di
assoggettabilità alla VAS della variante del Piano delle Regole e del Piano dei servizi al vigente
PGT.**

In riferimento alla nota protocollo 5357 del 7 dicembre 2018 con cui si trasmetteva copia degli elaborati per l'espressione del parere di competenza e si comunicava la convocazione della Conferenza di Verifica, prevista per il giorno 10 gennaio c.a., con la presente si riportano le osservazioni formulate da questa Agenzia, utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, precisando che le stesse non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici.

Premessa

Il Rapporto Preliminare descrive gli adeguamenti minori agli elaborati di piano del Piano delle Regole (a tre schede normative urbanistiche), la precisazione della normativa per alcuni comparti con la possibilità, per alcuni ambiti di tipo industriale (2), di realizzare interventi edificatori mirati all'adeguamento funzionale necessario all'attività e modifica per adeguamento dello stato dei luoghi di un compendio commerciale afferente ad ambiti di natura residenziale, nonché alcune precisazioni del testo delle NtA.

Le modifiche al Documento di Piano sono state definite puntuali, con l'introduzione di ambiti minori nel TUC, senza alterazioni dell'impianto originale del PGT, e sono state valutate al fine di evidenziare eventuali impatti sull'ambiente dovuti alla loro realizzazione.



Valutazioni tecniche

In merito alle varianti relative agli ambiti sottoposti a scheda normativa puntuale si osserva che:

RU3- Ex PII3. La volontà di aumentare il rapporto di superficie coperta, che costituisce variazione del carico urbanistico, rappresenta un elemento alterante il drenaggio urbano, che si ricorda essere importante ai fini della prevenzione del rischio alluvioni e “gestito” a livello normativo regionale con il R.R. 7/2017 per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. Nonostante l'intervento non debba regimarsi ai disposti del succitato R.R. per via della disapplicazione temporanea (per un periodo di 6 mesi, di detto Regolamento limitatamente alle istanze di permesso di costruire, segnalazione certificata inizio attività o comunicazione di inizio lavori asseverata, relativamente ad interventi riconducibili all'art. 3, comma 2 lettere b) e c) del Regolamento regionale 7/2017, nonché lettera a) per i soli ampliamenti) disposta con D.g.r. n. XI/128 del 21/05/2018, qualora si procedesse con l'attuazione dello stesso, si indirizza il proponente a garantire una gestione delle acque meteoriche secondo i criteri stabiliti nel regolamento, verificando prima la possibilità di recuperare le acque dei pluviali per l'irrigazione delle aree a verde, e, per massimizzare il risparmio idrico, utilizzare le medesime acque come acque grigie per i servizi igienici, o, previo filtraggio, per alimentare eventuali circuiti di raffreddamento;

PdC n.3- Ex PdR San Giocondo. La previsione di un parcheggio interrato, al servizio delle abitazioni di nuova formazione (con intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente) da localizzare sotto l'attuale campo da calcio parrocchiale, potrà essere realizzata qualora, azionata l'area in classi di fattibilità geologica, si procedesse con “le indagini di approfondimento da effettuarsi prima degli eventuali interventi urbanistici ed alla loro estensione, con specifico riferimento alla tipologia del fenomeno che ha determinato l'assegnazione della classe di fattibilità, alle opere di mitigazione del rischio da realizzarsi e alle prescrizioni per le tipologie costruttive riferite agli ambiti di pericolosità omogenea” (DGR 8/7374 recepita in DGR 9/2616).

In merito alle varianti urbanistiche riferite agli ambiti del tessuto Urbano Consolidato si appunta che: Norma speciale lettera H (ex ES1c). Si ritiene che il proposito di modificare la destinazione del comparto sia favorevole a garantire l'uniformità del compendio. Si nutre qualche dubbio circa la possibile traslocazione della capacità volumetrica residenziale in capo all'ambito da trasferire su aree interne al TUC; si reputa infatti che l'attuazione dell'area con funzioni industriali azzeri di fatto le potenzialità edificatorie.

Norma speciale lettera I- Ditta Ceratizit; norma speciale L- Ditta Tubex. Valgono le indicazioni espresse per RU3- Ex PII3.

Modifica speciale dell'ambito di cascina Galgina da zona C- commerciale a zona R2- residenziale esistente e di completamento. Si segnala che essendo presente nell'area l'attività di ristorazione, l'Amministrazione comunale dovrà valutare la congruità dell'azzoneamento acustico assegnato nel Piano di zonizzazione acustica con la nuova zonizzazione urbanistica. Si ricorda inoltre che in fase attuativa del comparto a destinazione residenziale dovrà essere redatta documentazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri e le prescrizioni della DGR n. VII/8313/2002 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione



previsionale del clima acustico".

In merito alla precisazione del testo normativo del Piano delle Regole circa l'opportunità di realizzare piccoli manufatti accessori in contesti agricoli, finalizzati allo svolgimento dell'attività ortofrutticola da parte di soggetti non aventi la definizione di imprenditore agricolo, si constata che l'Amministrazione faccia riferimento alla norma contenuta nel Dpr 31/2017 punto A19: si chiede la vigilanza di attuazione dei disposti normativi affinché non venga alterato lo stato dei luoghi e compromessa la continuità degli spazi agricoli e si chiede che l'opportunità occorrente in questa variante non si traduca in potenzialità edificatoria con una nuova modifica all'apparato normativo del PGT.

Si evidenzia la mancanza di una rendicontazione circa lo stato di attuazione delle proposte contenute nel PGT vigente che avrebbero potuto indirizzare strategicamente i progetti di Piano inseriti nella variante. Si sottolinea infatti che la proposta di modifica agli indici urbanistici dei comparti industriali sia stata giustificata dalla domanda del proponente per esigenze di mercato; non è stata invece motivata la proposta di "trasferimento" della capacità edificatoria in un comparto ex residenziale a favore di un ampliamento delle aree a destinazione residenziale presenti nel TUC.

Si riporta di seguito un richiamo alla normativa sull'invarianza idraulica, sul regime dei suoli, sul contenimento energetico, sull'inquinamento luminoso, che negli ultimi anni ha subito modifiche e alcuni suggerimenti che concorrono alla realizzazione della sostenibilità ambientale.

Invarianza idraulica

Si ricorda che Regione Lombardia ha approvato la L.r. n. 4 del 15 marzo 2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" che introduce il concetto di invarianza idraulica e modifica la L.r.12/2005 e s.m.i., inserendo l'art.58 bis. Tale articolo stabilisce che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile, attenendosi a quanto specificato nel R.R. 23 novembre 2017 – n. 7 ("Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)", pubblicata sul B.U. R. L. Supplemento Ordinario n.48 del 27/11/2017). Successivamente, con D.g.r. n. XI/128 del 21/05/2018, Regione Lombardia ha previsto una disapplicazione temporanea, per un periodo di 6 mesi, di detto Regolamento limitatamente alle istanze di permesso di costruire, segnalazione certificata inizio attività o comunicazione di inizio lavori asseverata, relativamente ad interventi riconducibili all'art. 3, comma 2 lettere b) e c) del Regolamento regionale 7/2017, nonché lettera a) per i soli ampliamenti. Non viene pertanto prorogata la data di applicazione del Regolamento regionale 7/2017 per gli interventi di nuova costruzione (riconducibili all'art. 3, comma 2 lettera a) e per le infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi,

Dipartimento di Como - Indirizzo PEC: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it tel. 0312743970 fax 0312743912

Dipartimento di Varese - Indirizzo PEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it tel. 0332327751 fax 0332313161



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Como e Varese

per i quali il regolamento stesso si applica a partire dal 28 maggio 2018.

Il concetto di invarianza idraulica ed idrologica ed i metodi per il raggiungimento dell'obiettivo di invarianza dovranno essere recepiti anche all'interno del regolamento edilizio comunale.

Si suggerisce pertanto di progettare la gestione delle acque meteoriche secondo tali criteri, verificando prima la possibilità di recuperare le acque dei pluviali per l'irrigazione delle aree a verde, e, per massimizzare il risparmio idrico, utilizzare le medesime acque come acque grigie per i servizi igienici, o, previo filtraggio, per alimentare eventuali circuiti di raffreddamento.

Si segnalano inoltre le pubblicazioni "A regola d'acqua" e "Manuale di drenaggio urbano" pubblicate sul sito web <http://www.contrattidifiume.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/>, utili strumenti nella gestione e nell'uso delle acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell'ambiente.

Studio geologico

Si ricorda che, in occasione di varianti allo strumento urbanistico (al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi o al Documento di Piano), deve essere sempre accertata la compatibilità delle stesse con la componente geologica (in termini di fattibilità geologica degli interventi previsti dalla variante).

Questo avviene attraverso la compilazione della seconda parte dell'asseverazione, secondo lo schema contenuto nell'Allegato 6 alla d.g.r. 6738 del 2017.

In attuazione del nuovo Titolo V delle N.d.A. del PAI nel settore urbanistico, si ricorda che dovrà essere presentata Dichiarazione di compatibilità geologica dell'intervento, redatta in conformità del sopra citato Allegato 6 della D.g.r. n. X/6738 del 19/06/2017 "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Fiume Po", pubblicata sul B.U. R. L. Serie Ordinaria n.25 del 21/06/2017. Tale norma detta le disposizioni da applicare nelle aree allagabili individuate dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), aggiornando ed integrando la D.g.r. n. IX/2616 del 30/11/2011, relativa alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.

Terre e rocce da scavo

In tema di movimentazione di terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione, la normativa nazionale attualmente vigente (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pagina 16 della Gazzetta Ufficiale.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU. Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità

Dipartimento di Como - Indirizzo PEC: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it tel. 0312743970 fax 0312743912

Dipartimento di Varese - Indirizzo PEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it tel. 0332327751 fax 0332313161



indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Qualora l'utilizzo pregresso delle aree oggetto di trasformazione abbia potuto comportare una potenziale insalubrità del suolo, a causa di abbandono di rifiuti, discariche, sversamenti di sostanze pericolose ecc., si ricorda che dovrà essere effettuata un'indagine ambientale preliminare dell'area per la verifica della salubrità dei suoli e dell'eventuale falda idrica, ai fini del giudizio di risanamento, di cui al punto 3.2.1. del Regolamento Locale di Igiene. Si demanda all'Amministrazione Competente la possibilità di richiedere una valutazione in contraddittorio del Piano di Indagine Preliminare con ARPA.

La scelta dei parametri da indagare sarà in funzione dei centri di pericolo noti e in funzione delle lavorazioni pregresse.

I risultati dell'indagine dovranno essere confrontati con le CSC della Tabella 1 e 2 allegato 5 della parte 4 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in funzione della destinazione urbanistica individuata dal Comune.

Qualora, invece, si manifestassero evidenze tali da far presupporre una potenziale contaminazione del suolo e sottosuolo del sito, dovranno essere adottate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Inquinamento atmosferico ed efficienza energetica

Il comune di Alserio, ai sensi della D.g.r. n. IX/2605 del 30/11/2011, risulta inserito in "Zona A – pianura ad elevata urbanizzazione", seppur in Fascia 2 (estensione delle limitazioni, assegnate ai Comuni di Zona A- Fascia 1, con delibera di Giunta regionale n. 2578 del 31 ottobre 2014), caratterizzato da una più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV, da una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione) e da elevata densità abitativa, maggiore presenza di attività industriali e di traffico.

Al fine di conseguire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali, anche attraverso la riduzione di fonti energetiche non rinnovabili e delle emissioni di gas climalteranti, nonché il risparmio energetico, si ricorda che per la progettazione dei nuovi edifici e la ristrutturazione degli esistenti si dovrà tenere conto delle migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni tecniche di settore. In particolare, si segnalano le seguenti norme nazionali e regionali:

- il Decreto n. 28 del 03 marzo 2011 sulle fonti rinnovabili, in recepimento alla Direttiva 2009/28/CE, impone l'utilizzo del 50% di fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria come condizione per il rilascio del titolo edilizio, sia per gli edifici nuovi che per le ristrutturazioni rilevanti e, dal 1 gennaio 2014, l'utilizzo del 35% di fonti rinnovabili per la produzione della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, quota che aumenterà negli anni successivi secondo lo schema previsto nell'allegato 3 del medesimo decreto;
- la D.g.r. n. X/3868 del 17/07/2015 (Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del D.lgs. 192/2005, come modificato con L. 90/2013);
- il Decreto Dirigente Unità Organizzativa n. 6480 del 30/07/2015 (Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a



seguito della D.g.r. 3868 del 17 luglio 2015) integrato dal successivo D.D.U.O. n. 224 del 18/01/2016, che prevede, per tutti gli edifici di nuova realizzazione e per le ristrutturazioni, il raggiungimento dal 1 gennaio 2016 dei requisiti di prestazione energetica per «Edifici ad energia quasi zero» previsti dalla Direttiva 2010/31/UE e definiti dai Decreti interministeriali 26 giugno 2015.

Per contenere possibili impatti (odori e/o polveri) durante le fasi di cantiere, derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici e dalle operazioni di scavo, sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità precedente tenere conto di quanto indicato nel Titolo II del Regolamento Locale di Igiene (art.2.5.31), il quale indica che: "L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici e privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato.". Il Comune dovrà porsi come obiettivo il miglioramento nel tempo della qualità dell'aria sul territorio, proponendo azioni che tengano conto anche dei seguenti strumenti normativi:

- L.R. 02/12/2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente);
- D.g.r. n. VIII/7635 del 11/07/08 (Misure di limitazione alla circolazione a all'utilizzo di veicoli e misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose);
- D.g.r. n. VIII/9958 del 29/07/09 (Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare);
- D.g.r. n. X/2525 del 17/10/2014 (Disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 12 bis della L.r. n. 24/2006);
- D.g.r. n. X/2578 del 31/10/2014 (Attuazione del Piano Regionale per la qualità dell'aria. Nuove misure in ordine alla circolazione dei veicoli più inquinanti a decorrere da ottobre 2015);
- D.g.r. n. X/7095 del 18/09/2017 (Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di Baci-no Padano 2017);
- D.g.r. n. X/7696 del 12/01/2018 (Integrazioni alla D.g.r. n. X/7095 del 18/09/2017);
- D.g.r. n.449/18 (Approvazione dell'aggiornamento del PRIA, Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'ARIA).

Inquinamento luminoso

Relativamente all'installazione di nuove fonti di illuminazione nelle aree esterne agli edifici, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dell'illuminazione, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso", in sostituzione dell'abrogata L.R. 17/00.

Si ricorda inoltre che i Comuni non dotati di piano dell'illuminazione ai sensi dell'abrogata L.R. 17/00, dovranno redigere il DAIE "Documento di analisi dell'illuminazione esterna" nei tempi e nei modi stabiliti dall'art.7 della succitata L.r.31/2015.



Aree verdi

In merito alla progettazione di nuove aree a verde e barriere di preservazione della rete ecologica nei comparti industriali, dovrà essere privilegiata la funzionalità ecologica della vegetazione, prevedendo l'utilizzo di specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone e valorizzandone la funzione di mitigazione paesistico-ambientale. Si potrà far riferimento alla D.g.r. n.VIII/7736 del 24.07.2008 con cui Regione Lombardia ha emanato la lista delle specie alloctone vegetali da monitorare, contenere ed eradicare (al-legato E).

Mobilità dolce e piste ciclopedonali

Ai sensi dell'art.3 commi 4 e 5 della L.r. 30 aprile 2009, n. 7 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica" i Comuni redigono piani strategici per la mobilità ciclistica tenuto conto del PRMC e del Piano provinciale, ove vigente, individuando la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico di livello locale, quali il sistema scolastico, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica e, in generale, gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.

Si segnala inoltre che il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), approvato con delibera n. X /1657 del 11/04/2014, individua il sistema ciclabile di scala regionale mirando a connetterlo e integrarlo con i sistemi provinciali e comunali, favorisce lo sviluppo dell'intermodalità, individua le stazioni ferro-viarie "di accoglienza", propone una segnaletica unica per i ciclisti e definisce le norme tecniche ad uso degli Enti Locali per l'attuazione della rete ciclabile di interesse regionale.

PUGSS

Come previsto dall'art.38 della L.r.26/2003, il PUGSS costituisce specificazione settoriale del Piano dei Servizi e dovrebbe "individuare le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico-economiche".

Nel caso in cui il Comune di Alserio non avesse ancora provveduto, si ricorda che, ai sensi dell'art.9, comma 8 della L.R. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i., il Piano dei Servizi deve essere integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del Piano urbano generale dei servizi nel sotto-suolo (PUGSS) di cui all'art.38 della L.R. 12 dicembre 2003, n.26, secondo i criteri fissati dal R.R. 15 febbraio 2010, n.6 "Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture" e s.m.i..

Conclusioni

Si rimanda alle Autorità Competente e Procedente la decisione in merito all'assoggettabilità ovvero l'esclusione della variante dalla procedura di VAS; si demanda all'Ente Competente la Valutazione di Incidenza delle singole modifiche proposte nella variante per la verifica della congruità delle scelte di Piano con il PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro e le eventuali ripercussioni dell'attuazione delle proposte sul SIC Lago di Alserio (dotato di Piano di Gestione). Si raccomanda



inoltre di porre in atto le misure previste dalla normativa per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali e di implementare il sistema di monitoraggio predisposto in occasione della VAS del vigente PGT.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Elisa Nava

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Arianna Castiglioni

Verificato: Dott. Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Dott. Fabio Carella

SI PRENDE ATTO DEI SUGGERIMENTI PROPOSTI NEL PARERE ESPRESSO DA ARPA E DEI RICHAMI AI DISPOSTI NORMATIVI VIGENTI IN MATERIA RISPETTO ALLE DIVERSE AREE TEMATICHE.

OSSERVAZIONE - 1

Sig.ra VALENTINA VIGANO' IN MAZZOTTA
Prot. n° 5526 del 21.12.2018 - Comune di Alserio

SIG.RA VALENTINA VIGANO' IN MAZZOTTA
Via Tassera 5 – 22040 Alserio (CO)
COMUNE DI ALSERIO (CO)
N.0005526 in Arrivo del 21-12-2018
Categoria 10 Classe 1

Alserio 20.12.2018

Egr. Sig.ri
SINDACO
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Comune di Alserio (CO)


OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

- Preso atto dell' AVVISO n. 145 del 01/12/2018 relativo alla procedura di VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) e relativa convocazione della CONFERENZA DI VERIFICA ESCLUSIONE in Data conferenza: 10/01/2019
- Preso atto che la sottoscritta ha già presentato specifica ISTANZA E OSSERVAZIONI alle precedenti varianti di pgt.

la Sottoscritta **VALENTINA VIGANO' IN MAZZOTTA**, nata a Lecco il 07.01.1971, C.F. VGNVNT71A47E5070, residente a ALSERIO (Como), via TASSERA 5 - Tel. 031.3351581 – fax 031.3338880, in qualità di proprietaria del terreno/fabbricato sito in Alserio: **via Tassera n° 5 contraddistinto catastalmente al mappale 1433 - subalterno 701 Foglio n° 4 e mappale 1432.**

Evidenziato che la zona oggetto d'istanza nel PGT Vigente è così individuata:

- **Corridoio ecologico ECP / Ambiti Boscati AB / classe di fattibilità 4** (lungo il corso d'acqua – inesistente)
(zona cerchiata in rosso tratteggiata)



Estratto Tavola Piano delle regole

SIG.RA VALENTINA VIGANO' IN MAZZOTTA
Via Tassera 5 – 22040 Alserio (CO)

PRESENTA LA SEGUENTE OSSERVAZIONE

Negli elaborati di VARIANTE PGT E' ancora presente il corso d'acqua indicato sulla tavola nell'area di proprietà della scrivente che però non esiste. Esso è riportato per un errore materiale (si vedano anche foto allegate):


SI CHIEDE quindi, come già più volte richiesto nelle precedenti varianti di PGT, come concordato con l'UTC e il geologo estensore del piano durante il sopralluogo del 2013, e in base a quanto riportato nelle CONTRODEDUZIONI ALLA SECONDA VARIANTE (vedi estratto di seguito riportato), DI ELIMINARE IL CORSO D'ACQUA INESISTENTE DALLA CARTOGRAFIA, CON LA RELATIVA FASCIA DI RISPETTO.

Si noti che nella tavola Tav. 14.2 GEO tutti i corsi d'acqua cartografati sono stati anche fotografati tranne quello indicato nella mia proprietà.

Tale eliminazione dell'errore materiale risulta possibile con la procedura di variante in Corso visto che le correzioni possono avvenire anche attraverso l'applicazione dei disposti dell'art. 13 c. 14bis della LR 12/2005, e non per forza con la revisione generale del Reticolo idrico minore dello studio Geologico. **La procedura di esclusioni di VAS potrà infatti convalidare ambientalmente tale correzione.** Resta comunque il fatto che, se si dovesse rendere necessario già in questa fase la modifica dello Studio Geologico, l'Amministrazione Comunale è tenuta a porre in essere tale procedura a tutela del cittadino e a tutela della corretta conformità del Piano con i suoi strumenti correlati.

Il mancato accoglimento della presente osservazione, alla luce anche delle innumerevoli segnalazioni effettuate presso l'Amministrazione Comunale, comporterà il ricorso presso il TAR Lombardia con la richiesta di sospensione dell'efficacia immediata del PGT a tutela degli interessi della scrivente, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni.

(estratto controdeduzioni alla seconda variante)



DOCUMENTO UNICO
L.R. 12/2005 - L.R. 4/2006

DOCUMENTO DI PIANO
PIANO DELLE REGOLE
PIANO DEI SERVIZI
V.A.S.

P.G.T.
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

SINTESI OSSERVAZIONI
E CONTRODEDUZIONI

2ª VARIANTE
VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE

delibera di attuazione C.C. n° 13 del 08.05.2013
delibera di approvazione C.C. n° 28 del 01.10.2013 modificata con emendamenti

OSSERVAZIONE N°1
PROV. N°2949 DEL 05.07.2018
OSSERVANTE: VALERINA VIGANO'


CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA PARZIALMENTE

- Per quanto attiene la prima richiesta la stessa non può essere accolta poiché non può configurarsi come rettifica di errore materiale volto all'adeguamento delle confinanze. L'ambito per cui si richiede incremento volumetrico, non è oggetto di variante e pertanto non può essere modificato in fase di controdeduzioni alle osservazioni. Seppur si riscontra una similitudine rispetto alla modifica operata nell'ambito del comparto di via Milanese identificato con la lettera D*, la modifica richiesta avrebbe dovuto essere oggetto di esame in sede di verifica di esclusione della VAS, preventivamente all'adozione della variante. Valutata tuttavia la congruenza della richiesta rispetto allo stato di fatto dei luoghi da cui risulta a tutti gli effetti la pertinenzialità dell'area rispetto all'abitazione esistente si provvederà a conformare la diversa destinazione urbanistica delle aree nella prossima variante al piano in corrispondenza della scadenza del Documento di Piano.
- Per quanto riguarda la rettifica di errore materiale inerente il corso d'acqua posto in corrispondenza della proprietà e non riscontrabile in loco, si provvederà ad effettuare la rettifica in occasione della prima revisione del reticolo idrico minore e dello studio geologico parte integrante del P.G.T.


SIG.RA VALENTINA VIGANO' IN MAZZOTTA
Via Tassera 5 – 22040 Alserio (CO)

**OSSERVAZIONE ALLA TERZA VARIANTE PGT ALSERIO 2016
SIG.RA VALENTINA VIGANO' MAZZOTTA, VIA TASSERA 5 ALSERIO (CO)
ALLEGATI GRAFICI**

1. ERRORE CORSO D'ACQUA



2. ESTRATTO CATASTALE



In giallo l'area di proprietà interessata dalla osservazione

SIG.RA VALENTINA VIGANO' IN MAZZOTTA
Via Tassera 5 – 22040 Alserio (CO)

3. FOTO



Le foto scattate nella zona indicata dal PGT come interessata da un corso d'acqua, dimostrano l'assoluta non presenza di esso.

SIG.RA VALENTINA VIGANO' IN MAZZOTTA
Via Tassera 5 – 22040 Alserio (CO)

4. CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONE VAS 2016

Risulta inoltre importante far notare quanto segue:

1-risposta dell'Amministrazione Comunale alla nostra nota all'interno della procedura di vas 2016 (seconda conferenza di VAS)

CONTRODEDUZIONI ISTANZE PRIVATI E PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI PREPOSTI

4) OSSERVAZIONE – VALENTINA VIGANO' IN MAZZOTTA

Prot. n° 0002501 del 27.05.2016 – Categoria 10 – Comune di Alserio

NON ACCOLTA

CONTRODUZIONI

La richiesta di modifica non può essere accolta in quanto la rettifica del reticolo minore e dello studio geologico, negli atti di P.G.T. comporterebbe una preliminare revisione dello studio geologico, da sottoporre alla preliminarmente alla approvazione dello STER Como. La presente variante non prevede il recepimento di una modifica dello studio geologico.

Tale affermazione oltre che non corretta, in quanto l'AC è tenuta a correggere gli elaborati facenti parte o correlati al PGT per poter essere conforme alla legge, è smentita dal fatto che per la redazione della Terza Variante è stata redatta dal Geologo una apposita tavola geologica e del reticolo minore.

In questa specifico elaborato poteva e doveva essere segnalato l'errore relativo alla presente osservazione

tavola

11

scala 1:5.000

APPROFONDIMENTI TEMATICI

Carta di sintesi dello studio geologico

Elaborato propedeutico alla redazione della variante urbanistica


Studio redatto da : Dr. Geologo Flavio Rossini -

Dr. Geologo M. Cristina Locatelli - Dr. Geologo Samuele Azzan

3^A VARIANTE

delibera di adozione C.C. n° del . 2016
delibera di approvazione C.C. n° del . 2016

20.12.2018

In fede


Segue carta d'identità della scrivente.

CONTRODEDUZIONE: NON ACCOLTA

La richiesta formulata non può trovare accoglimento in quanto l'ambito in esame non appartiene alle aree oggetto di variante urbanistica.

In particolare si precisa che la Tav. 11 – “carta di sintesi dello studio geologico” allegata alla 3^ Variante agli atti del P.G.T., rappresenta la situazione dello studio geologico originario; nell'ambito della variante urbanistica non vi è una modifica dello studio del reticolo idrico minore.

Si precisa altresì che, sentito lo STER Como, preposto all'espressione del parere in caso di modifica del reticolo idrico minore, è stato esplicitato che la rettifica richiesta non può essere effettuata con una semplice procedura urbanistica di rettifica, ma necessita di una revisione complessiva dello studio del reticolo idrico minore, così come definito dai recenti disposti normativi vigenti in materia.

Sarà cura del Comune di Alserio nell'ambito della prossima revisione del reticolo idrico minore e dello studio geologico rettificare l'errore segnalato e successivamente procedere al recepimento della modifica nell'ambito dello strumento urbanistico.